



COMUNE DI CASSARO

Provincia di SIRACUSA



Cassaro - Pantalica, Patrimonio Dell'umanità

World Heritage List Unesco

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

REG. GEN. N. 56 DELL' 08/04/2019

ESTRATTO

OGGETTO	Impegno spesa per ricovero di n.1 unità presso Comunità Alloggio Villa Susanna - Associazione "Helvetia Onlus" Via Re Martino D'Aragona n. 14 Cassibile- Siracusa, per il mese di gennaio e mese di febbraio 2019 . CIG Z4F27E1AA4.
EVENTUALE SPESA	€ 4.692,12
BENEFICIARIO	Comunità Alloggio Villa Susanna -Ass.ne Helvetia Onlus Cassibile - Siracusa
MOTIVAZIONE	
TERMINI ESSENZIALI	<ul style="list-style-type: none">-dare atto che il soggetto meglio generalizzato agli atti giacenti presso l'Ufficio competente,per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dati personali(Decreto Lgs.vo n. 196/2003), rimane ricoverato presso la struttura " Villa Susanna " –Associazione Helvetia Onlus - con sede a Cassibile-Siracusa, in Via Re Martino D'Aragona n.14 ,per il mese di gennaio e febbraio 2019, a seguito di parere favorevole, espresso da parte dell'Assistente Sociale che conferma il mantenimento dello stesso presso la superiore struttura;- impegnare la somma complessiva di € 4.692,12 che si ritiene necessaria per la permanenza dell'utente per il periodo sopra specificato presso la struttura anzidetta ;-riferire la complessiva spesa di € 4.692,12 al cod. 12.07.1.103 del bilancio 2017 – 2019 esercizio 2019;-approvare l'allegata convenzione redatta secondo le normative vigenti, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;- liquidare e pagare , alla Comunità Alloggio " Villa Susanna " – Associazione Helvetia Onlus con sede a Cassibile - Siracusa Via

Re Martino D' Aragona n.14, con successivo e distinto provvedimento, i compensi a presentazione di regolare fattura;

- dare atto che ai sensi della legge n.136/2010 è stata assegnata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tramite procedura informatica il codice CIG Z4F27E1AA4;
- dare atto che il soggetto in parola partecipa al costo del mantenimento, secondo le prescrizioni dell'art.7 del D.A. n.867/S7 del 15/04/2003 per l'accesso ai servizi residenziali ;
- dare atto che verrà recuperata la partecipazione prevista dalla normativa vigente con obbligo di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge;
- accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

COMUNE DI CASSARO
PROVINCIA DI SIRACUSA

Schema di Convenzione per gestione comunità alloggio per soggetti disabili mentali.

L'anno duemila _____ il giorno _____, del mese di _____ nei locali municipali tra l'Amministrazione Comunale di Cassaro d'ora in avanti designata con il termine "A.C.", legalmente rappresentata dal _____ Responsabile del Settore Amministrativo, domiciliato/a per la carica presso la sede Comunale, Via Don Minzoni n. 17 e _____ nella qualità di Legale rappresentante della _____ d'ora in avanti designato con il termine "Ente", con sede e legale _____ iscritta al n. _____ del _____ dell'Albo Regionale ex art.26 della L.R. n.22/1986, per lo svolgimento dell'attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Cassaro in attuazione della Legge reg.le n.22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico – sociale inducono all'Amministrazione Comunale ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriori legittimazioni nell'art. 16, 4° comma lett.c) della L.R. n.22/86, nella legge regionale n. 142 /90, capo VIII e nella legge reg.le n. 48/91, art. 1, comma I, lettera e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente prescelto;
- che la predetta Coop. Sociale _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale e dei servizi socio assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature,

arredi, impianti, in conformità agli standard regionali nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Associazione Helvetia Onlus per la gestione della comunità alloggio "Villa Susanna" sita a Cassibile-Siracusa in via Re Martino D'Aragona, 14, in favore del soggetto disabile psichico, meglio generalizzato in atti, inviato dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta del Dipartimento di salute mentale della Azienda A.S.P di Siracusa.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 (uno) unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse dall'Ente gestore in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

ART.2- Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art.1 il soggetto affidato dall'Ufficio di Servizio Sociale. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'Amministrazione comunale a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè refluyente nell'esercizio successivo.

ART.3 .- Dimissioni

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. e del Servizio Sociale Professionale per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione dalla data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, e nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psicofisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

ART. 4 – Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il servizio sociale professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione-lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale,
 - a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
 - a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
 - a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
 - a garantire prestazioni medico- infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
 - ad assicurare agli ospiti le attività socio- culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
 - ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
 - a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
 - a predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
 - a riferire almeno semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, su rapporti familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
 - a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
 - a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico psico- sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.
- A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

ART. 5 – Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore; fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero diploma di istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due operatori OSA o OSS;
- c) due infermieri professionali in regime di volontariato con reperibilità notturna, ove l'ASP non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione;
- f) altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare).....
- g) l'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, ANASTE, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali: di tale adempimento l'Ente deve a richiesta dell'Amministrazione Comunale, fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art.19, ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

ART.6 – Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'Autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornalieri degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

ART. 7 – Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente gestore.

ART. 8 – Assenze per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale

entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C. trascorsi i trenta giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione alla ospitalità in comunità alloggio.

ART.9 – Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza al soggetto ospite autorizzato dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

ART. 10 – Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari e da obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcun forma di rapporto contrattuale e di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

ART.11 – Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui stessi aderiscono. L'Ufficio Servizio sociale professionale verifica con i responsabili dell'Ente erogatore e con l'equipe del D.S.M. competente per territorio i risultati raggiunti da ciascun ospite al fine di procedere alle dimissioni e al reinserimento nel tessuto sociale e familiare.

ART.12 – Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto del C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente :

a) un compenso fisso mensile di € 1.660,65 per ogni posto effettivamente occupato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;

b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 22,11 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti mensili.

I corrispettivi di cui sopra verranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT dell'aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

ART.13- Rimborsi.

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all' A.C., che si conforma alle disposizioni vigenti in materia di fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni e alla disposizione in materia di scissione dei pagamenti (split payment) e successive mm. ii. e saranno corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell' A.C. ove dovessero emergere errori o difformità, l'ufficio comunica gli opportuni rilievi all' Ente contraente, il quale invierà una nuova nota di contabilità.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall' A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Art. 14 – Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett.c) della presente convenzione.

ART.15 – Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuale ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione dell'iniziativa promosse dalla Comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

ART.16 –Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di con decorrenza dal.....al

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione. L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C. all'inserimento di nuovi soggetti.

ART.17 - Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

La risoluzione avviene di diritto e automaticamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) maltrattamento del disabile;
- b) Sospensione di uno degli interventi di cui all'art.4;
- c) Venir meno del possesso dei requisiti da parte della Cooperativa di iscrizione all'albo;
- d) Venir meno dell'impiego delle professionalità di cui all'art.5;
- e) Venir meno dei requisiti generali e specifici derivanti dal D.Lgs. n.50/2016 e successive mm.ii.;
- f) Carenze igienico - sanitarie della struttura ospitante, rilevate dalle autorità sanitarie competenti.

ART. 18 – Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un Presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità di intervento tecnico assistenziale il ruolo del Presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

ART.19 – Validità convenzione

E' obbligo dell'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- il Decreto Assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tipologia Comunità alloggio in applicazione dell'art.26 dell L.R. n.22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.
- copia del certificato di revisione rilasciato dall'Ass.to Reg.le alla Cooperazione ovvero attestato di revisione rilasciato dagli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico giuridicamente riconosciute a cui la Coop. aderisce giusta previsione art. 5 D.A. n.592 del 22/03/2007.

ART.20 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13/08/2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

Assume l'obbligo di comunicare al Comune di Cassaro gli estremi identificativi del conto corrente bancario o della Società Poste Italiane S.p.A. entro sette giorni su cui effettuare le transazioni inerenti la presente convenzione ed indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 137/2010 nel testo modificato dalla L.217/210.

ART. 21 – Registrazione

La presente convenzione è da registrare in caso di uso. Le spese sono a carico del richiedente.

ART. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

ART.23 – Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Siracusa.

Letto confermato e sottoscritto dagli intervenuti

Per l'Ente gestore
Il Legale Rappresentante

Per il Comune
Il Responsabile dell'Area Amministrativa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 09.04.2019 al 23.04.2019 con il n. 281 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 09.04.2019.

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

Il Segretario Comunale
